Ambiente & Sicurezza del Lavoro

di Miglietta Maurizio

PROCEDURE DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

- *DPCM 09.03.2020 e DPCM 11.03.2020*
- *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020*
- *DL n° 18 del17.03.2020*
- *DPCM 22.03.2020*

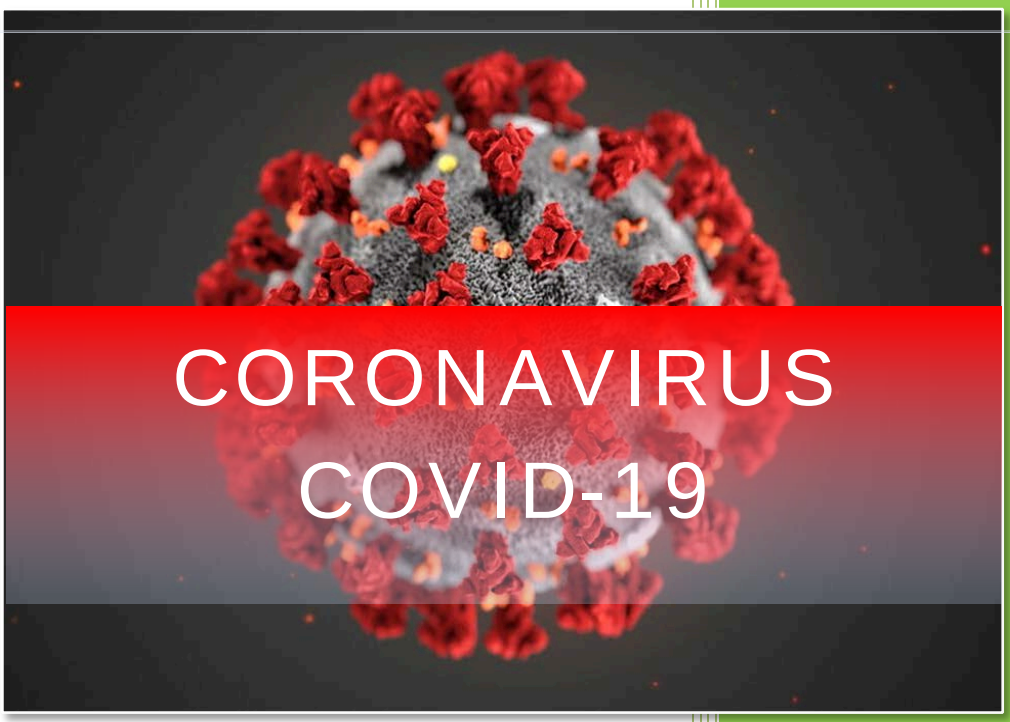

REV.03

24 Marzo 2020

Sommario

D.P.C.M 22 marzo 2020 2
PROCEDURE GENERALI 6
GESTIONE ENTRATA/USCITA DALL'AZIENDA DEI LAVORATORI 10
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 11
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 12
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 13
MODALITÀ di ACCESSO di FORNITORI/TRASPORTATORI e/o ALTRO PERSONALE ESTERNO 14
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 16
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI dei LAVORATORI 17
AGGIORNAMENTO delle PROCEDURE 19
CONTRIBUTI alle IMPRESE per la SICUREZZA e POTENZIAMENTO dei PRESIDI SANITARI 20
LAVORATORI REPARTO PRODUTTIVO/ CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 21
LAVORATORI D'UFFICIO/ATTIVITA' COMMERCIALI APERTE al PUBBLICO 24
LAVORATORI D'UFFICO NON APERTO al PUBBLICO 26
LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO 27
ISTRUZIONI per COME INDOSSARE, USARE, TOGLIERE e SMALTIRE CORRETTAMENTE una 29
MASCHERINA USA e GETTA 29
COME REALIZZARE UNA SOLUZIONE DISINFETTANTE – INDICAZIONI OMS 30
SANZIONI 31
VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE 32

PRESENTAZIONE

Carissimi colleghi, clienti, imprenditori, abbiamo elaborato le seguenti procedure di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus all'interno del luogo di lavoro a sensi del DPCM 09.03.2020, del DPCM 11.03.2020 , del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020, del DL n° 18 del 17/03/2020 e del DPCM del 22/03/2020.

Lo sforzo del gruppo di lavoro che ha redatto tali procedure è stato quello di sintetizzare al massimo i concetti basilari in schede corredate anche da immagini, onde rendere il documento di facile interpretazione e quindi rapida applicazione.

La produzione di questo opuscolo ha avuto il solo scopo di venire incontro alle esigenze di tutte quelle imprese, che in questa vera e propria battaglia, continuano a "combattere" sul campo proseguendo l'attività lavorativa.

La nostra azienda lavora ormai da anni nel campo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e la diffusione di buone pratiche nelle attività lavorative è stata sempre la nostra mission fin dal primo giorno di attività.

Pertanto abbiamo deciso di rendere tale opuscolo il più possibile fruibile mettendolo a disposizioni gratuitamente sui nostro sito e i nostri canali social (facebook, linkedin, instagram).

Infine, mi preme ringraziare tutto il gruppo di lavoro che in poche ore e lavorando in sinergia è riuscito ad elaborare tale documento, non saremo stati perfetti ma ci abbiamo messo il massimo,

vedrete che tutto andrà bene.

Lecce 24/03/2020

Ambiente & Sicurezza del Lavoro
Il Legale Rappresentante
Maurizio Miglietta

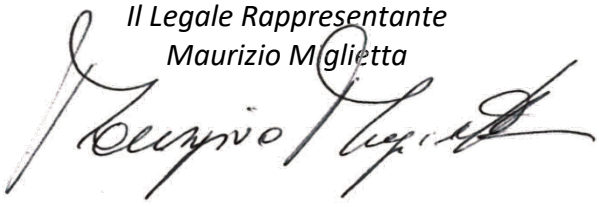

Il presente documento è da intendersi perfettibile in quanto soggetto a eventuali mutamenti delle disposizioni emanate dei nuovi DPCM.

D.P.C.M 22 marzo 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

ALLEGATO 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

PROCEDURE GENERALI

valido per tutte le tipologie di aziende

INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi

- ✓ **CONSEGNARE E/O AFFIGGERE ALL'INGRESSO E NEI LUOGHI MAGGIORMENTE VISIBILI DEI LOCALI AZIENDALI APPOSITI DÉPLIANT INFORMATIVI**

Un esempio di Dépliant informativo nella prossima pagina

RISCHIO CORONAVIRUS

RIMANI A CASA SE HAI LA FEBBRE OLTRE 37.5° O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI

E

CHIAMA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

E/O L'AUTORITÀ SANITARIA

E L'AZIENDA

SE SEI AL LAVORO E HAI SINTOMI INFLUENZALI

INFORMA TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO

AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI

- ✓ IL PERSONALE, PRIMA DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO POTRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. SE TALE TEMPERATURA RISULTERÀ SUPERIORE AI 37,5°, NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

- ✓ LE PERSONE IN TALE CONDIZIONE SARANNO MOMENTANEAMENTE ISOLATE E FORNITE DI MASCHERINE, NON DOVRANNO RECARSI AL PRONTO SOCCORSO E/O NELLE INFERMERIE DI SEDE, MA DOVRANNO CONTATTARE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE IL PROPRIO MEDICO CURANTE E SEGUIRE LE SUE INDICAZIONI

- ✓ IL DATORE DI LAVORO INFORMA PREVENTIVAMENTE IL PERSONALE, E CHI INTENDE FARE INGRESSO IN AZIENDA, DELLA PRECLUSIONE DELL'ACCESSO A CHI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, ABBIA AVUTO CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 O PROVENGA DA ZONE A RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI DELL'OMS

N.B. Adempimenti in materia di protezione dei dati personali (sensibili) nel quadro delle attività di contrasto al contagio da COVID-19

Le attività precedentemente illustrate costituiscono trattamento di dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR, pertanto le azienda devono integrare i propri protocolli in materia di protezione dei dati con una serie di misure volte alla tutela della privacy dei vari soggetti interessati.
In particolare, al fine di contemperate il diritto alla protezione dei dati personali (sensibili) con il dovere del datore di lavoro ad assolvere gli obblighi in materia di diritto del lavoro e della protezione e sicurezza sociale, i titolari del trattamento (datore di lavoro) devono:

- ✓ Rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisto. Si potrà censire il dato solo qualora la temperatura corporea registrata sia superiore alla soglia di 37,5 °C e al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.
- ✓ Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali. Occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
- ✓ Assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o qualora il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 ovvero nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
- ✓ Fornire l'informativa al trattamento dei dati personali
- ✓ Redigere uno specifico registro dei trattamenti
- ✓ Redigere lettera di incarico per il personale addetto al reperimento dei dati di cui sopra

GESTIONE ENTRATA/USCITA DALL'AZIENDA DEI LAVORATORI

- ✓ SI FAVORISCANO ORARI DI INGRESSO/USCITA SCAGLIONATI IN MODO DA EVITARE IL PIÙ POSSIBILE CONTATTI
- ✓ NELLE ZONE COMUNI (INGRESSI, SPOGLIATOI, SALA MENSA) OVE POSSIBILE, OCCORRE DEDICARE UNA PORTA DI ENTRATA E UNA PORTA DI USCITA (DIVERSE) DA QUESTI LOCALI
- ✓ NELLE ZONE COMUNI GARANTIRE LA PRESENZA DI DETERGENTI SEGNALATI DA APPOSITE INDICAZIONI

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- ✓ GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL SITO AZIENDALE DEVONO ESSERE LIMITATI AL MINIMO INDISPENSABILE E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI AZIENDALI

- ✓ NON SONO CONSENTITE LE RIUNIONI IN PRESENZA; LADDOVE LE STESSE FOSSERO CONNOTATE DAL CARATTERE DELLA NECESSITÀ E URGENZA, NELL'IMPOSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A DISTANZA DOVRÀ ESSERE RIDOTTA AL MINIMO LA PARTECIPAZIONE NECESSARIA E, COMUNQUE, DOVRANNO ESSERE GARANTITI IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E UN'ADEGUATA PULIZIA/AREAZIONE DEI LOCALI

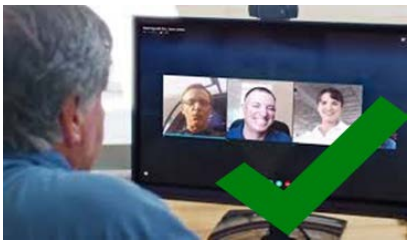

- ✓ SONO SOSPESI E ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI INTERNI E OGNI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MODALITÀ IN AULA, ANCHE OBBLIGATORIA, ANCHE SE GIÀ ORGANIZZATI;

- ✓ È COMUNQUE POSSIBILE, QUALORA L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE LO PERMETTA, EFFETTUARE LA FORMAZIONE A DISTANZA, ANCHE PER I LAVORATORI IN SMART WORKING

N.B.: IL MANCATO COMPLETAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E/O ABILITANTE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER TUTTI I RUOLI/FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DOVUTO ALL'EMERGENZA IN CORSO E QUINDI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, NON COMPORTA L'IMPOSSIBILITÀ A CONTINUARE LO SVOLGIMENTO DELLO SPECIFICO RUOLO/FUNZIONE.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: L'ADDETTO ALL'EMERGENZA, SIA ANTINCENDIO, SIA PRIMO SOCCORSO, PUÒ CONTINUARE AD INTERVENIRE IN CASO DI NECESSITÀ; IL CARRELLISTA PUÒ CONTINUARE AD OPERARE COME CARRELLISTA)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

NEL CASO IN CUI UNA PERSONA PRESENTE IN AZIENDA SVILUPPI FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA QUALI LA TOSSE, LO DEVE DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ALL'UFFICIO DEL PERSONALE, SI DOVRÀ PROCEDERE AL SUO ISOLAMENTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ SANITARIA E A QUELLO DEGLI ALTRI PRESENTI DAI LOCALI, L'AZIENDA PROCEDE IMMEDIATAMENTE AD AVVERTIRE LE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI E I NUMERI DI EMERGENZA PER IL COVID-19 FORNITI DALLA REGIONE O DAL MINISTERO DELLA SALUTE
NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ:

- ✓ **1500 DEL MINISTERO DELLA SALUTE NUMERO UNICO DI EMERGENZA**
- ✓ **CONTATTARE IL 112 OPPURE IL 118 SOLTANTO SE STRETTAMENTE NECESSARIO.**

- ✓ **NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS (SARS- COV-2) IN OCCASIONE DI LAVORO, IL MEDICO CERTIFICATORE REDIGE IL CONSUETO CERTIFICATO DI INFORTUNIO E LO INVIA TELEMATICAMENTE ALL'INAIL CHE ASSICURA LA RELATIVA TUTELA DELL'INFORTUNATO**
- ✓ **LE PRESTAZIONI INAIL NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONI DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO SONO EROGATE ANCHE PER IL PERIODO DI QUARANTENA O DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA DELL'INFORTUNATO CON LA CONSEGUENTE ASTENSIONE DAL LAVORO**
- ✓ **LA PRESENTE DISPOSIZIONE SI APPLICA AI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

N.B.: L'AZIENDA COLLABORA CON LE AUTORITÀ SANITARIE PER LA DEFINIZIONE DEGLI EVENTUALI "CONTATTI STRETTI" DI UNA PERSONA PRESENTE IN AZIENDA CHE SIA STATA RISCONTRATA POSITIVA AL TAMPONE COVID-19.
CIÒ' AL FINE DI PERMETTERE ALLE AUTORITÀ DI APPLICARE LE NECESSARIE E OPPORTUNE MISURE DI QUARANTENA.
NEL PERIODO DELL'INDAGINE, L'AZIENDA POTRÀ CHIEDERE AGLI EVENTUALI POSSIBILI CONTATTI STRETTI DI LASCIARE CAUTELATIVAMENTE LO STABILIMENTO, SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AUTORITÀ SANITARIA

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

- ✓ LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE PROSEGUIRE RISPETTANDO LE MISURE IGIENICHE CONTENUTE
- ✓ VANNO PRIVILEGIATE, IN QUESTO PERIODO, LE VISITE PREVENTIVE, LE VISITE A RICHIESTA E LE VISITE DA RIENTRO DA MALATTIA
- ✓ LA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA NON VA INTERROTTA, PERCHÉ RAPPRESENTA UNA ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE: SIA PERCHÉ PUÒ INTERCETTARE POSSIBILI CASI E SINTOMI SOSPETTI DEL CONTAGIO, SIA PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE CHE IL MEDICO COMPETENTE PUÒ FORNIRE AI LAVORATORI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
- ✓ IL MEDICO COMPETENTE SEGNALA ALL'AZIENDA SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ (DONNE IN GRAVIDANZA) E PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE DEI DIPENDENTI E L'AZIENDA PROVVEDE ALLA LORO TUTELA NEL RISPETTO DELLA PRIVACY IL MEDICO COMPETENTE APPLICHERÀ LE INDICAZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE

MODALITÀ di ACCESSO di FORNITORI/TRASPORTATORI e/o ALTRO PERSONALE ESTERNO

Nel caso in cui sia necessaria la presenza di fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno all'interno del luogo di lavoro

- ✓ **SE POSSIBILE, GLI AUTISTI DEI MEZZI DI TRASPORTO DEVONO RIMANERE A BORDO DEI PROPRI MEZZI**

- ✓ **PER LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI APPRONTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO, IL TRASPORTATORE DOVRÀ ATTENERSI ALLA RIGOROSA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO**

- ✓ **NON È CONSENTITO L'ACCESSO DI FORNITORI/TRASPORTATORI E/O ALTRO PERSONALE ESTERNO AGLI UFFICI PER NESSUN MOTIVO.**

- ✓ PER FORNITORI/TRASPORTATORI E/O ALTRO PERSONALE ESTERNO INDIVIDUARE/INSTALLARE SERVIZI IGIENICI DEDICATI

- ✓ PREVEDERE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI QUELLI DEL PERSONALE DIPENDENTE

- ✓ GARANTIRE UN'ADEGUATA PULIZIA GIORNALIERA CON OPPORTUNI DETERGENTI (A BASE DI ALCOOL E/O IPOCLORITO DI SODIO)

N.B.: VA RIDOTTO, PER QUANTO POSSIBILE, L'ACCESSO AI VISITATORI; QUALORA FOSSE NECESSARIO L'INGRESSO DI VISITATORI ESTERNI (IMPRESA DI PULIZIE, MANUTENZIONE…), GLI STESSI DOVRANNO SOTTOSTARE A TUTTE LE REGOLE AZIENDALI, IVI COMPRESE QUELLE PER L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI

- ✓ PER ACCEDERE NELLE PERTINENZE DELL'AZIENDA (SIA ESTERNE CHE INTERNE) TUTTI DOVRANNO INDOSSARE: MASCHERINA E GUANTI MONOUSO

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- ✓ L'AZIENDA ASSICURA LA PULIZIA GIORNALIERA E LA SANIFICAZIONE PERIODICA DEI LOCALI, DEGLI AMBIENTI, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE AREE COMUNI E DI SVAGO

- ✓ OCCORRE GARANTIRE LA PULIZIA A FINE TURNO E LA SANIFICAZIONE PERIODICA DI TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE CON ADEGUATI DETERGENTI, SIA NEGLI UFFICI, SIA NEI REPARTI PRODUTTIVI

- ✓ L'AZIENDA IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SECONDO LE MODALITÀ RITENUTE PIÙ OPPORTUNE PUÒ ORGANIZZARE INTERVENTI PARTICOLARI/PERIODICI DI PULIZIA RICORRENDO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ANCHE IN DEROGA)

- ✓ NEL CASO DI PRESENZA DI UNA PERSONA CON COVID-19 ALL'INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI, SI PROCEDE ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SUDDETTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE NONCHÉ ALLA LORO VENTILAZIONE

ALLO SCOPO DI INCENTIVARE LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, AI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE È RICONOSCIUTO, PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020, UN CREDITO D'IMPOSTA, NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO SOSTENUTE E DOCUMENTATE FINO AD UN MASSIMO DI 20.000 EURO PER CIASCUN BENEFICIARIO, NEL LIMITE COMPLESSIVO MASSIMO DI 50 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI dei LAVORATORI

- ✓ **L'AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE IDONEI MEZZI DETERGENTI O DISINFETTANTI PER LE MANI, CHE PUÒ PREPARARE AUTONOMAMENTE SEGUENDO LE INDICAZIONI DELL'OMS (VEDI "COME REALIZZARE UN DISINFETTANTE - INDICAZIONI OMS")**

- ✓ **È OBBLIGATORIO CHE LE PERSONE PRESENTI IN AZIENDA ADOTTINO TUTTE LE PRECAUZIONI IGIENICHE, IN PARTICOLARE CON LA FREQUENTE PULIZIA DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON SOLUZIONI ALCOLICHE**

GESTIONE SPAZI COMUNI
(MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

- ✓ **L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI, COMPRESE LE MENSE AZIENDALI, LE AREE FUMATORI E GLI SPOGLIATOI È CONTINGENTATO, CON LA PREVISIONE DI UNA VENTILAZIONE CONTINUA DEI LOCALI, DI UN TEMPO RIDOTTO DI SOSTA ALL'INTERNO DI TALI SPAZI E CON IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO TRA LE PERSONE CHE LI OCCUPANO**

- ✓ **OCCORRE GARANTIRE LA SANIFICAZIONE PERIODICA E LA PULIZIA GIORNALIERA, CON APPOSITI DETERGENTI DEI LOCALI MENSA, DELLE TASTIERE DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE E SNACK**

AGGIORNAMENTO delle PROCEDURE

È' COSTITUITO IN AZIENDA UN COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE PROCEDURE CON LA PARTECIPAZIONE

- ✓ DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (OVE PRESENTI)
- ✓ DEL RLS

Si consiglia redarre un verbale di nomina del comitato (firmato dai partecipanti) e di includere in questo comitato, oltre al datore di lavoro, o di un suo delegato, alle rappresentanza sindacali (ove presenti) e all'RLS:

- ✓ **almeno un dirigente (o in alternativa ,se non presente, un preposto, o in alternativa, se non presente, il lavoratore più anziano)**
- ✓ **l'RSPP (ove questo sia esterno o interno)**
- ✓ **il medico cometente (ove nominato)**

CONTRIBUTI alle IMPRESE per la SICUREZZA e POTENZIAMENTO dei PRESIDI SANITARI

- ✓ **ALLO SCOPO DI SOSTENERE LA CONTINUITÀ, IN SICUREZZA, DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS, L'INAIL PROVVEDE ENTRO IL 30 APRILE 2020 A TRASFERIRE AD INVITALIA L'IMPORTO DI 50 MILIONI DI EURO DA EROGARE ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI ED ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PROCEDURE SPECIFICHE DISTINTE per ATTIVITA' AZIENDALI

LAVORATORI REPARTO PRODUTTIVO/ CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all'interno dell'azienda o nel cantiere

- ✓ **DISTANZA MINIMA TRA LAVORATORI: 1 METRO**

- ✓ **NEL CASO IN CUI, PER CASI "LIMITATI E STRETTAMENTE NECESSARI" PER LE ATTIVITÀ DA ESEGUIRSI, SIA INEVITABILE LA DISTANZA RAVVICINATA TRA DUE OPERATORI, GLI OPERATORI DOVRANNO INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI MONOUSO**
- ✓ **PER LA TIPOLIGIA DI MASCHERINE DA UTILIZZARE VEDI " VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE" ALL'ULTIMA PAGINA**
- ✓ **SENZA TALI MISURE DI SICUREZZA È VIETATA LA LAVORAZIONE**

- ✓ **DURANTE L'ORARIO DI LAVORO LE FINESTRE DEI LOCALI IN CUI SONO PRESENTI PIÙ LAVORATORI DOVRANNO RIMANERE APERTE, PER QUANTO CONSENTITO DALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, PERMETTENDO COSÌ IL RICAMBIO DELL'ARIA**

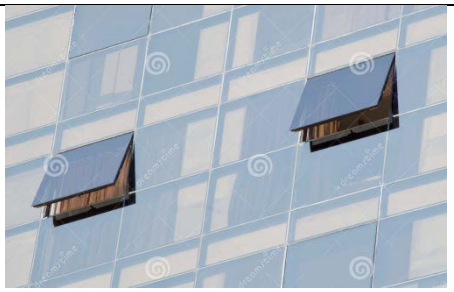

AL TERMINE DELL'ORARIO DI LAVORO

- ✓ **I LOCALI DI LAVORO,**
- ✓ **LE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE,**
- ✓ **I MEZZI DI CANTIERE SE UTILIZZATI DA PIÙ PERSONE (QUALI AD ES. ESCAVATORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, PALE),**
- ✓ **I SERVIZI IGIENICI**

DOVRANNO ESSERE SANIFICATI CON OPPORTUNI DETERGENTI (A BASE DI ALCOOL E/O IPOCLORITO DI SODIO)

- ✓ **I LAVORATORI SONO OBBLIGATI A LAVARSI LE MANI CON DISINFETTANTE ALL'INGRESSO IN CANTIERE, PRIMA E DOPO LE PAUSE PRANZO**

- ✓ DURANTE I VIAGGI DA E PER VERSO I CANTIERI SI RACCOMANDA IL CONTINUO RICAMBIO DI ARIA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO.
- ✓ IN CASO DI PRESENZA DI ALTRE PERSONE, OLTRE L'AUTISTA, NON POTENDOSI RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO TRA LE PERSONE, SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DA PARTE DI TUTTI I VIAGGIATORI DI MASCHERINA FFP2 O FFP3.

- ✓ I LAVORATORI ALL'INGRESSO E ALL'USCITA DAI SERVIZI IGIENICI DEVONO LAVARSI LE MANI CON SOLUZIONI ALCOLICHE.

- ✓ CON PARTICOLARE ATTENZIONE SI RACCOMANDA LA PULIZIA CICLICA GIORNALIERA DI TUTTE LE SUPERFICI TOCCATE DI FREQUENTE, QUALI MANIGLIE, SUPERFICI DI MURI, PORTE E FINESTRE DEI SERVIZI IGIENICI E SANITARI E DEI BARACCAMENTI CANTIERISTICI.

LAVORATORI D'UFFICIO/ATTIVITA' COMMERCIALI APERTE al PUBBLICO

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavora

- ✓ **RIDURRE AL MASSIMO LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI CLIENTI ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO SCAGLIONANDO L'INGRESSO IN FUNZIONE DEI M2 DEL LOCALE E DEL NUMERO DI LAVORATORI PRESENTI (1 CLIENTE OGNI CIRCA 25M2) E FACENDO RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA TRA CLIENTE E CLIENTE E/O LAVORATORE DI 1 METRO (PREDISPORRE NEL CASO DELLE STRISCE SUL PAVIMENTO DISTANZIATE DI ALMENO 1 METRO)**

- ✓ **NEL CASO IN CUI, PER CASI "LIMITATI E STRETTAMENTE NECESSARI" PER LE ATTIVITÀ DA ESEGUIRSI, SIA INEVITABILE LA DISTANZA RAVVICINATA TRA DUE OPERATORI O TRA OPERATORE E CLIENTE, GLI OPERATORI DOVRANNO INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI MONOUSO**

- ✓ **PER LA TIPOLIGIA DI MASCHERINE DA UTILIZZARE VEDI " VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE" ALL'ULTIMA PAGINA**

- ✓ **SENZA TALI MISURE DI SICUREZZA È VIETATA LA LAVORAZIONE**

- ✓ **È VIVAMENTE CONSIGLIATO PERMETTERE L'INGRESSO NEL LOCALE SOLO A CLIENTI E AVVENTORI MUNITI (O METTERE A LORO DISPOSIZIONE) DI MASCHERINA E GUANTI MONOUSO**

- ✓ **DURANTE L'ORARIO DI LAVORO LE FINESTRE E LE PORTE DEI LOCALI, PER QUANTO CONSENTITO DALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DI SICUREZZA, DOVRANNO RIMANERE APERTE PERMETTENDO COSÌ IL RICAMBIO DELL'ARIA.**

AL TERMINE DELL'ORARIO DI LAVORO

- ✓ **I LOCALI DI LAVORO,**
- ✓ **LE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE**
- ✓ **I SERVIZI IGIENICI**

DOVRANNO ESSERE SANIFICATI CON OPPORTUNI DETERGENTI (A BASE DI ALCOOL E/O IPOCLORITO DI SODIO)

LAVORATORI D'UFFICO NON APERTO al PUBBLICO

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all'interno dell'azienda

- ✓ **RIDURRE AL MASSIMO LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ LAVORATORI ALL'INTERNO DI UNA SINGOLA STANZA**

- ✓ **SE CIÒ NON FOSSE POSSIBILE, SPOSTARE LE POSTAZIONI DI LAVORO ALLA DISTANZA MASSIMA POSSIBILE, E COMUNQUE NON INFERIORE A 3 METRI**

- ✓ **DURANTE L'ORARIO DI LAVORO LE FINESTRE DEI LOCALI IN CUI SONO PRESENTI PIÙ LAVORATORI DOVRANNO RIMANERE APERTE, PER QUANTO CONSENTITO DALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, PERMETTENDO COSÌ IL RICAMBIO DELL'ARIA.**

AL TERMINE DELL'ORARIO DI LAVORO

- ✓ **I LOCALI DI LAVORO,**
- ✓ **LE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE**
- ✓ **I SERVIZI IGIENICI**

DOVRANNO ESSERE SANIFICATI CON OPPORTUNI DETERGENTI (A BASE DI ALCOOL E/O IPOCLORITO DI SODIO)

LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all'interno dell'azienda

Rarefazione delle presenze all'interno dell'azienda

Distanza minima tra lavoratori:

1 metro

- ✓ **NEL CASO IN CUI, PER CASI "LIMITATI E STRETTAMENTE NECESSARI" PER LE ATTIVITÀ DA ESEGUIRSI, SIA INEVITABILE LA DISTANZA RAVVICINATA TRA DUE OPERATORI O TRA OPERATORE E CLIENTE, GLI OPERATORI DOVRANNO INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI MONOUSO**
- ✓ **PER LA TIPOLIGIA DI MASCHERINE DA UTILIZZARE VEDI " VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE" ALL'ULTIMA PAGINA**
- ✓ **SENZA TALI MISURE DI SICUREZZA È VIETATA LA LAVORAZIONE**

- ✓ **DURANTE L'ORARIO DI LAVORO LE FINESTRE DEI LOCALI IN CUI SONO PRESENTI PIÙ LAVORATORI DOVRANNO RIMANERE APERTE, PER QUANTO CONSENTITO DALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, PERMETTENDO COSÌ IL RICAMBIO DELL'ARIA**

AL TERMINE DELL'ORARIO **DI LAVORO**

- ✓ **I LOCALI DI LAVORO,**
- ✓ **LE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE**
- ✓ **I SERVIZI IGIENICI**

DOVRANNO ESSERE SANIFICATI CON OPPORTUNI DETERGENTI (A BASE DI ALCOOL E/O IPOCLORITO DI SODIO)

ISTRUZIONI per COME INDOSSARE, USARE, TOGLIERE e SMALTIRE CORRETTAMENTE una MASCHERINA USA e GETTA

Prima di indossare la mascherina lava bene le mani con una soluzione a base alcolica o con acqua e sapone

Copri naso e bocca assicurandoti che la mascherina abbia aderito perfettamente al viso

Evita di toccare la mascherina una volta indossata.
Se lo fai, assicurati di lavare bene le mani con una soluzione a base alcolica o con acqua e sapone

Sostituisci la mascherina con una nuova quando è umida e non riutilizzare le mascherine monouso

Per togliere la mascherina:

1. **Togli la mascherina da dietro (non toccare la parte anteriore).**
2. **Butta la mascherina in un recipiente chiuso.**
3. **Lava bene le mani con una soluzione a base alcolica o con acqua e sapone disinfettante.**

COME REALIZZARE UNA SOLUZIONE DISINFETTANTE – INDICAZIONI OMS

DOSI PER ½ LITRO

Alcool etilico 96°:

416 ml

Acqua ossigenata 3%:

21 ml

Glicerina vegetale/glicerolo:

7 ml

Acqua distillata:

55 ml

Mescolare il tutto e trasferire il liquido ottenuto in un contenitore ben **disinfettato** con coperchio! **Lasciate riposare per 72 ore** prima dell'utilizzo

INDICAZIONI UTILI:

- Utilizzare un bicchiere graduato per la preparazione;
- essendo una soluzione a base alcolica questo disinfettante **tende ad evaporare** quindi è importante **chiudere bene il contenitore** sterile in cui sarà conservato;
- come tutti i disinfettanti anche questo deve essere conservato in **contenitori idonei, con un'etichetta** che ne specifica il contenuto e la dicitura "**tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici**".

SANZIONI

Violare le regole dei DPCM 09.03.2020 11.03.2020 sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per l'emergenza coronavirus è un reato!

Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine di gravità):

Inosservanza di provvedimento di un'autorità	**L'articolo 650 del Codice penale: previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**
caso di chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus. Se non si mette in autoisolamento e lo segnala al medico curante o alla Asl, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell'autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie	**Punibile da tre a sette anni**
compila una autodichiarazione sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o altre condizioni di necessità, e invece queste condizioni non sussistono	**Reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale**
caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con persone positive al virus, continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi della possibilità di trasmettere il contagio*	**L'articolo 452 del Codice penale: arresto dai sei mesi ai tre anni** **Se il soggetto contagiato ne causa anche la morte: si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni**

*Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la volontà di creare il contagio, o comunque l'accettazione dell'evento contagio: se parliamo di dolo parliamo del fatto che il soggetto accetta che l'evento si verifichi.

VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE

Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:

- ✓ **FFP3** (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).
- ✓ **FFP2** (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).
- ✓ **FFP3** (SENZA valvola) FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)
- ✓ **FFP2** (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.
- ✓ **MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA**, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE dell'ORDINE, gli **uffici aperti al pubblico,** gli **addetti alla vendita di alimentari** ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).